

## Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 114 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### Sezione 1: Applicabilità della LPGA

#### Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alla prestazione transitoria secondo la presente legge, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

### Sezione 2: Principio

#### Art. 2

La Confederazione concede una prestazione transitoria che copre il fabbisogno vitale alle persone di almeno 60 anni che non hanno più diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

### Sezione 3: Condizioni per la prestazione transitoria

#### Art. 3 Diritto alla prestazione transitoria

<sup>1</sup> Hanno diritto alla prestazione transitoria le persone che hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>4</sup>) in Svizzera, se:

- a. il loro diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione si è esaurito nel mese del compimento dei 60 anni di età o successivamente;
- b. sono state assicurate all'AVS per almeno 20 anni e
  1. lo sono state ininterrottamente negli ultimi dieci anni immediatamente precedenti la richiesta di una prestazione transitoria, e
  2. durante i 20 anni hanno conseguito ogni anno un reddito dell'attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>5</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS);
- c. la loro sostanza netta è inferiore alla soglia di sostanza di cui all'articolo 9a della modifica del 22 marzo 2019<sup>6</sup> della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>7</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

<sup>2</sup> Rientrano nella sostanza netta:

1. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati nel quadro della continuazione dell'assicurazione di cui agli articoli 47 e 47a LPP,
2. i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti la fine del diritto all'indennità di disoccupazione.

<sup>3</sup> Le persone che anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia dell'AVS secondo l'articolo 40 LAVS non hanno diritto alla prestazione transitoria.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto delle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'articolo 14 della legge del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

---

1 RS 101

2 FF

3 RS 830.1

4 RS 830.1

5 RS 831.10

6 FF 2019 2259

7 RS 831.30

8 RS 837.0

---

**Art. 4** Concorso di prestazioni

Se uno dei coniugi ha diritto a prestazioni complementari secondo la LPC e l'altro ha diritto alla prestazione transitoria, è versata la prestazione più elevata.

**Sezione 4: Importo della prestazione transitoria**

**Art. 5** Calcolo della prestazione transitoria

<sup>1</sup> L'importo della prestazione transitoria è pari alle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili, ma al massimo a:

- a. 58 350 franchi per le persone sole;
- b. 87 525 franchi per le coppie sposate.

<sup>2</sup> Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e dei figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione che vivono nella stessa economia domestica sono sommati.

<sup>3</sup> Per il calcolo non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il calcolo della prestazione transitoria per il caso in cui entrambi i coniugi adempiano le condizioni di diritto.

**Art. 6** Calcolo della prestazione transitoria in caso di versamento all'estero

Se la prestazione transitoria è versata in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili vanno adeguati al potere d'acquisto dello Stato di domicilio.

**Art. 7** Spese riconosciute

<sup>1</sup> Sono riconosciute le spese seguenti:

- a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
  1. 24 310 franchi per le persone sole,
  2. 36 470 franchi per le coppie sposate,
  3. 10 170 franchi per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età ma sono ancora minorenni e quelli di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione; per i primi due figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo,
  4. 7080 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per ogni altro figlio l'importo si riduce di un sesto dell'importo applicabile al figlio precedente; l'importo per il quinto figlio si applica anche ai figli successivi;
- b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
  1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,
  2. se più persone vivono nella stessa economia domestica:
    - un supplemento di 3000 franchi in tutte e tre le regioni per la seconda persona
    - un supplemento di 2160 franchi nella regione 1 e di 1800 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona
    - un supplemento di 1920 franchi nella regione 1, di 1800 franchi nella regione 2 e di 1560 franchi nella regione 3 per la quarta persona,
  3. 6000 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella;
- c. in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia;
- d. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
- e. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
- f. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, inclusi i contributi alla previdenza professionale ed eccettuato il premio per l'assicurazione malattie;
- g. contributi alla previdenza professionale minima secondo la LPP; per le persone che hanno compiuto il 55° anno di età, i contributi di risparmio non possono essere più elevati degli accrediti di vecchiaia di cui all'articolo 16 LPP;
- h. importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), ma al massimo al premio effettivo;
- i. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

<sup>2</sup> Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è calcolato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l'articolo 5 capoverso 2 e diviso per il numero di persone che vivono nell'economia domestica. Supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell'Ufficio federale di statistica.

---

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un'ordinanza. Riesamina la ripartizione quando l'Ufficio federale di statistica modifica i livelli geografici sui quali essa si fonda.

<sup>5</sup> I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi di cui al capoverso 1 lettera b in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta solo se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari della prestazione transitoria è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari della prestazione transitoria e pubblica i risultati del suo esame. Anticipa l'esame e la pubblicazione se l'indice delle pigioni si è modificato di oltre il 10 per cento dall'ultimo esame.

## **Art. 8** Redditi computabili

<sup>1</sup> Sono computati come reddito:

- a. due terzi dei redditi dell'attività lucrativa in denaro o in natura, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che svolgono ancora una formazione; per i coniugi che non hanno diritto alla prestazione transitoria, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento;
- b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario della prestazione transitoria o un'altra persona compresa nel calcolo di questa prestazione sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
- c. un quindicesimo della sostanza netta, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per i figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che svolgono ancora una formazione; se l'immobile appartiene al beneficiario della prestazione transitoria o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
- d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche;
- e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
- f. gli assegni familiari;
- g. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
- h. la riduzione individuale dei premi (secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>9</sup> sull'assicurazione malattie).

<sup>2</sup> Non sono computati:

- a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile<sup>10</sup>;
- b. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- c. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione per i figli in formazione di età inferiore a 25 anni.

## **Art. 9** Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale determina:

- a. la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
- b. il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta;
- c. i redditi e le spese determinanti nel tempo;
- d. l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall'usufruttuario;
- e. l'importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario.

## **Art. 10** Adeguamento degli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili

Nel ricalcolare le rendite conformemente all'articolo 33<sup>ter</sup> LAVS<sup>11</sup>, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili.

## **Art. 11** Rinuncia a proventi e parti di sostanza

<sup>1</sup> Se un coniuge rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'articolo 8 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

<sup>3</sup> È altresì computata una rinuncia se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.

---

<sup>9</sup> RS 832.10

<sup>10</sup> RS 210

<sup>11</sup> RS 831.10

---

**Art. 12** Inizio e fine del diritto alla prestazione transitoria

<sup>1</sup> Il diritto alla prestazione transitoria sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

<sup>2</sup> Il diritto alla prestazione transitoria si estingue:

- a. quando una delle condizioni non è più adempiuta;
- b. l'ultimo giorno del mese in cui è raggiunta l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS<sup>12</sup> o l'ultimo giorno del mese precedente quello in cui sorge il diritto a una rendita AI.

**Art. 13** Esecuzione forzata e compensazione

<sup>1</sup> La prestazione transitoria non è soggetta a esecuzione forzata.

<sup>2</sup> Gli importi da restituire possono essere compensati con la prestazione transitoria esigibile.

<sup>3</sup> Prima di procedere alla compensazione, il condono dell'obbligo di restituzione di cui all'articolo 25 capoverso 1 LPGA<sup>13</sup> è esaminato d'ufficio.

**Art. 14** Esclusione del regresso

Gli articoli 72–75 LPGA<sup>14</sup> non sono applicabili.

## Sezione 5: Competenze, organizzazione, procedura e vigilanza

**Art. 15** Organi competenti

<sup>1</sup> Per il ricevimento delle domande nonché la determinazione e il versamento della prestazione transitoria sono responsabili gli organi secondo l'articolo 21 capoverso 2 LPC<sup>15</sup> del Cantone in cui i beneficiari hanno il proprio domicilio al momento dell'inoltro della domanda.

<sup>2</sup> La contabilità, la revisione e la responsabilità per danni da parte degli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC sono rette, per quanto concerne la prestazione transitoria, dalle pertinenti disposizioni della LPC.

<sup>3</sup> Se una persona trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, per il versamento è competente la cassa di compensazione di cui all'articolo 62 capoverso 2 LAVS<sup>16</sup>. Per la determinazione della prestazione transitoria resta competente il Cantone.

**Art. 16** Trattamento di dati e utilizzazione del numero d'assicurato

Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS<sup>17</sup>, incluse le eventuali deroghe alla LPGA<sup>18</sup>, che disciplinano:

- a. il trattamento di dati personali (art. 49a LAVS);
- b. la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);
- c. l'assegnazione del numero d'assicurato (art. 50c LAVS);
- d. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale (art. 50d LAVS);
- e. la comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale (art. 50f LAVS).

**Art. 17** Comunicazione della prestazione transitoria al sistema d'informazione sulle PC

Gli organi competenti secondo l'articolo 21 capoverso 2 LPC<sup>19</sup> comunicano i beneficiari e gli importi delle prestazioni transitorie all'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS<sup>20</sup> per il sistema d'informazione sulle PC di cui all'articolo 26b della modifica del 22 marzo 2019<sup>21</sup> della LPC. L'articolo 26a LPC si applica per analogia.

**Art. 18** Accesso al sistema d'informazione sulle PC

Possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati di cui all'articolo 17 nel sistema d'informazione sulle PC:

- a. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC;
- b. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

---

<sup>12</sup> RS 831.10

<sup>13</sup> RS 830.1

<sup>14</sup> RS 830.1

<sup>15</sup> RS 830.30

<sup>16</sup> RS 831.10

<sup>17</sup> RS 831.10

<sup>18</sup> RS 101

<sup>19</sup> RS 831.30

<sup>20</sup> RS 831.10

<sup>21</sup> FF 2019 2259

## Art. 19 Effetto sospensivo

Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC<sup>22</sup> possono, nella loro decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>23</sup> sulla procedura amministrativa.

## Art. 20 Vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme, può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi che ne sono incaricati.

<sup>2</sup> I Cantoni forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali, con i dati statistici richiesti.

## Sezione 6: Finanziamento

### Art. 21

<sup>1</sup> Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.

<sup>2</sup> I Cantoni assumono le spese d'esecuzione.

## Sezione 7: Disposizione penale

### Art. 22 Disposizione penale

<sup>1</sup> È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale<sup>24</sup> commina una pena più grave, chiunque:

- a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
- b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
- c. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio;
- d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA<sup>25</sup>).

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque:

- a. violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni;
- b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

<sup>3</sup> L'articolo 90 LAVS<sup>26</sup> è applicabile.

## Sezione 8: Rapporto con il diritto europeo

### Art. 23 Rapporto con il diritto europeo

<sup>1</sup> Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>27</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004<sup>28</sup>;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009<sup>29</sup>;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>30</sup>;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72<sup>31</sup>.

<sup>22</sup> RS 831.30

<sup>23</sup> RS ...

<sup>24</sup> RS 311.0

<sup>25</sup> RS 830.1

<sup>26</sup> RS 831.10

<sup>27</sup> RS 0.142.112.681

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

<sup>30</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

---

<sup>2</sup> Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>32</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AEELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AEELS.

<sup>4</sup> Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

## **Sezione 9: Disposizioni finali e disposizioni transitorie**

### **Art. 24** Disposizione transitoria

Le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno esaurito il loro diritto a indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto alla prestazione transitoria.

### **Art. 25** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>33</sup> sull'imposta federale diretta**

### **Art. 24 lett. k**

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- k. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...<sup>34</sup>sulla prestazione transitoria per i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all'indennità.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>35</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

### **Art. 7 cpv. 4 lett. n**

<sup>4</sup> Sono esenti dall'imposta soltanto:

- n. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del ...<sup>36</sup>sulla prestazione transitoria per i disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all'indennità.

## **3. Legge del 25 giugno 1982<sup>37</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

### **Art. 90a cpv. 2**

<sup>2</sup> La partecipazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi l'anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori residenti.

### **Art. 26** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>31</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AEELS riveduta.

<sup>32</sup> RS 0.632.31

<sup>33</sup> RS 642.11

<sup>34</sup> RS ...

<sup>35</sup> RS 642.14

<sup>36</sup> RS ...

<sup>37</sup> RS 837.0